Tutela previdenziale: la cassa di previdenza e assistenza dedicata alle nostre professioni

Vincenzo Di Salvatore

Componente Comitato Centrale FNO TSRM e PSTRP

Delegato alla Libera Professione alla Cassa Previdenziale ed ai rapporti con l' Industria

PREMESSA

LE CASSE DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI **SONO ENTI (O FONDAZIONI) DI DIRITTO PRIVATO CON** ***RILEVANTE FUNZIONE PUBBLICA***

PROMUOVONO, GESTISCONO, SVILUPPANO E TUTELANO IL FUTURO PREVIDENZIALE **DELLA CATEGORIA.**

- ***VI ADERISCONO COLORO CHE ESERCITANO ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ANCHE SE CONTEMPORANEA AD ATTIVITÀ DI LAVORATORE DIPENDENTE***
- ***NON POSSONO USUFRUIRE DI ALCUN FINANZIAMENTO PUBBLICO***
- ***SOSTITUISCONO L'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (AGO) GESTITA DALL'INPS; CIÒ*** **CONFERISCE LORO ALCUNI POTERI, QUALI L'OBBLIGATORIETÀ DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE**
- ***SI SOTTOPONGONO A CONTINUI CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DELL'AUTORITÀ PUBBLICA***
- ***DEVONO GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELL'AZIONE PREVIDENZIALE***
- ***NON HANNO SCOPO DI LUCRO***
- ***AGISCONO IN MODO DEL TUTTO AUTONOMO NELL'AMBITO DELLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE***

➢**CON L'EMANAZIONE DEL *DL 509 DEL 30 GIUGNO 1994* SI CONSENTIVA AGLI ENTI ED ALLE CASSE CHE NE AVESSERO FATTO RICHIESTA, DI PRIVATIZZARSI OSSIA DI USCIRE DAL PERIMETRO DEGLI ENTI PUBBLICI PER DIVENIRE ENTI (O FONDAZIONI) DI DIRITTO PRIVATO CON RILEVANTE FUNZIONE PUBBLICA.**

LE PENSIONI ERANO DETERMINATE CON UN *METODO DI CALCOLO A PRESTAZIONE DEFINITA ED UN SISTEMA FINANZIARIO DI GESTIONE A RIPARTIZIONE*

➢**CON IL *DL 103 DEL 10 FEBBRAIO 1996* VENIVANO ISTITUITI NUOVI ENTI E CASSE DI PREVIDENZA PER LE CATEGORIE DI PROFESSIONISTI ANCORA SPROVVISTE DI UN TRATTAMENTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO A LORO DEDICATO CHE DEVE PRESENTARE SEMPRE *UN METODO DI CALCOLO A CONTRIBUZIONE DEFINITA ED UN SISTEMA FINANZIARIO DI GESTIONE A CAPITALIZZAZIONE*.**

ANCHE QUESTE CASSE ED ENTI SONO DI DIRITTO PRIVATO CON RILEVANTE FUNZIONE PUBBLICA

L'ATTRIBUZIONE A QUESTI ENTI DELLO *STATUS DI RILEVANTE FUNZIONE PUBBLICA,* OLTRE A CONFERIRE LORO ALCUNI POTERI LI SOTTOPONE A DIVERSI OBBLIGHI TRA I QUALI LA CITATA VIGILANZA DI ORGANISMI DELLO STATO CHE SONO:

- ***MINISTERO DEL LAVORO***
- ***MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA***

E POI ANCHE:

- ***COVIP***
- ***CONSOB***
- ***CORTE DEI CONTI***
- ***COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE***

IL SISTEMA FINANZIARIO DI GESTIONE

IL SISTEMA FINANZIARIO DI GESTIONE DI UN FONDO PENSIONE È LA METODOLOGIA CON CUI VENGONO FINANZIATE LE PRESTAZIONI.

IL SISTEMA FINANZIARIO DI GESTIONE DELLA CASSA SARÀ QUELLO DELLA CAPITALIZZAZIONE COLLETTIVA:

- **LA PENSIONE DI CIASCUN ISCRITTO È FINANZIATA ESCLUSIVAMENTE DAI PROPRI CONTRIBUTI E NON DA QUELLI DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITÀ COME AVVIENE, INVECE, PER IL SISTEMA A RIPARTIZIONE**

Le principali casse di previdenza in Italia:

- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti (CNPADC)
- Cassa nazionale del Notariato (CNN)
- Cassa Forense – Avvocati (CNPAF)
- Cassa Biologi (ENPAB)
- Cassa dei Farmacisti (ENPAF)
- Cassa Medici (ENPAM)
- Cassa Psicologi (ENPAP)
- Cassa Veterinari (ENPAV)
- Cassa Ingegneri e Architetti (INARCASSA)
- Cassa Giornalisti e Liberi Professionisti (INPGI)
- Cassa Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'Infanzia (ENPAPI)
- Cassa Periti Industriali (EPPI)

La Cassa Previdenziale

CATEGORIE A CONFRONTO

Liberi professionisti senza Cassa

26%

Psicologi

12%

sul reddito: **10%**
sul fatturato: **2%**

Veterinari

16%

sul reddito: **14%**
sul fatturato: **2%**

Commercialisti

16%

sul reddito: **12%**
sul fatturato: **4%**

Infermieri

20%

sul reddito: **16%**
sul fatturato: **4%**

Avvocati

18,5%

sul reddito: **14,5%**
sul fatturato: **4%**

Biologi

19%

sul reddito: **15%**
sul fatturato: **4%**

Ingegneri e Architetti

18,5%

sul reddito: **14,5%**
sul fatturato: **4%**

PERCHÉ
UNA CASSA DI PREVIDENZA
E
ASSISTENZA PROPRIA

Normativa di riferimento:
D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103

Come noto, i liberi professionisti vivono una realtà alquanto diversa da quella di chi esercita la professione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Ciò sia per quanto attiene alle dinamiche che sovrintendono l'attività lavorativa vera e propria, sia a quelle che sono le aspettative al termine di questa.

In molti casi, le esigenze di protezione previdenziale ed assistenziale *non sono soddisfatte* da quanto messo a disposizione dall'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (AGO) gestita dall'INPS.

Pertanto, una Cassa di previdenza in cui **il controllo** sia direttamente esercitato dagli **iscritti in forma autonoma**, seppur sotto la stretta vigilanza degli enti ad essa preposti,

consente alla collettività di professionisti aderenti,

di affrontare e risolvere in modo ***"sartoriale"*** le istanze della categoria.

Si possono identificare **diverse tipologie di pensionamento** da garantire agli iscritti
(**vecchiaia ordinaria, anticipata, invalidità, premorienza, ai superstiti)**

La possibilità **di proseguire la professione** dopo il pensionamento senza prevedere particolari disincentivi

Altre importanti ragioni riguardano

la possibilità di fornire dei servizi di **Welfare** agli iscritti.

Questi servizi si possono distinguere in due macro categorie

Welfare assistenziale

Welfare attivo

Welfare assistenziale

Le eventuali coperture riguardanti la salute possono considerare anche i **nuclei familiari** ed ottenere **tariffe agevolate**, in funzione delle convenzioni e dell'ampia collettività di cui la Cassa può disporre.

Esempi di funzioni assistenziali delle varie Casse previdenziali italiane:

- Tutela della maternità:
  - Indennità di maternità;
  - Contributo a sostegno della maternità.
- Tutela sanitaria:
  - Polizza sanitaria;
  - Convenzioni sanitarie
- Tutela della famiglia:
  - Contributo per asili nido e scuole infanzia;
  - Contributo per spese di assistenza domiciliare;
  - Contributo spese funebri;
  - Contributo a sostegno della paternità.

Esempi di funzioni assistenziali delle varie Casse previdenziali italiane:

- Supporto agli studi:
  - Borse di studio per figli e familiari conviventi.
- Supporto all'attività professionale:
  - contributi per lo sviluppo dell'attività professionale -> formazione/attrezzature;
  - contributo per gli oneri finanziari per leasing attrezzature;
  - contributo per le aggregazioni.
- Interventi economici:
  - Interventi economici in caso di bisogno;
  - Eventi calamitosi.
- Convenzioni.

Welfare attivo

Potenziamento ed **aggiornamento** delle conoscenze e delle capacità professionali degli iscritti (attività formative, seminari, corsi....) ed

attuazione di misure volte alla **promozione della Professione** presso la popolazione

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

❖La Cassa eroga prestazioni pensionistiche di **vecchiaia**, **invalidità**, **inabilità**, **ai superstiti** (di reversibilità ed indirette) ed **indennità di maternità**.

❖Gli assicurati maturano il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del **65^** anno di età, a condizione che risultino versati dall'iscritto ed accreditati in suo favore almeno **5 anni** di contribuzione effettiva, ovvero al compimento del **57^** anno di età, quando l'iscritto abbia raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore ai **40 anni**.

❖L'importo della pensione è determinato secondo il sistema **contributivo**, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il **coefficiente di trasformazione** relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.

Coefficienti di trasformazione in rendita

ETA'	COEFFICIENTE	ETA'	COEFFICIENTE
57	4,186	69	5,985
58	4,289	70	6,215
59	4,399	71	6,466
60	4,515	72	6,744
61	4,639	73	7,046
62	4,770	74	7,374
63	4,910	75	7,734
64	5,060	76	8,123
65	5,220	77	8,552
66	5,391	78	9,025
67	5,575	79	9,549
68	5,772	80	10,136

ASSEGNO DI INVALIDITA'

Il diritto all'assegno di invalidità si consegue a qualsiasi età, ove la capacità dell'iscritto all'esercizio dell'attività professionale sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a condizione che risultino versate, in suo favore, almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data della domanda.

L'importo dell'assegno è determinato secondo il sistema contributivo.

Qualora l'età di pensionamento sia inferiore a 57 anni, il coefficiente di trasformazione da adottare è quello corrispondente a 57 anni di età.

PENSIONE DI INABILITA’

Il diritto alla pensione di inabilità si consegue a qualsiasi età, ove la capacità dell’iscritto all’esercizio dell’attività professionale sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti dopo l’iscrizione, in modo permanente e totale, a condizione che risultino versate, in suo favore, almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data della domanda e che sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività professionale e la relativa cancellazione dal relativo Albo.

PENSIONE AI SUPERSTITI E INDIRETTA

La **“pensione ai superstiti”** e la **“pensione indiretta”** sono liquidate ai familiari sulla base delle seguenti misure della pensione annua che sarebbe spettata all’iscritto:

a) 60% al coniuge superstite

b) 70% al figlio unico se manca il coniuge

c) 40% a ciascuno dei figli (entro il massimo del 100%)

d) 20% ad ogni figlio in presenza del coniuge (entro il massimo del 100%)

e) 15% a ciascun genitore, fratello o sorella a carico.

In particolare, nel caso di pensione “indiretta”, il coefficiente di trasformazione da utilizzare sarà pari a quello corrispondente a 57 anni qualora la morte dell’iscritto avvenga ad un’età inferiore.

Inoltre, tutte le pensioni sopra descritte sono rivalutate annualmente sulla base del tasso di inflazione registrato nell’anno precedente.

INDENNITA' DI MATERNITA

- **RELATIVAMENTE ALLA *MATERNITÀ* L'IMPORTO È UNA PERCENTUALE DEL REDDITO PROFESSIONALE PRODOTTO NEGLI ANNI PRECEDENTI (AD ESEMPIO I 5/12 DELL'80% DEL REDDITO PROFESSIONALE PRODOTTO DUE ANNI PRIMA DELL'EVENTO)**

LA CONTRIBUZIONE

La contribuzione dovuta dagli iscritti all'Ente è rappresentata, annualmente, da tre diverse tipologie di contributo

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

E' destinato alla **formazione del montante contributivo individuale** che rappresenta la base di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dall'Ente.

Tale contributo potrebbe essere pari al **16% del reddito*** netto professionale, con facoltà per l'Assicurato di optare per l'applicazione di un'aliquota superiore, che potrebbe corrispondere fino ad un massimo del 23%* del reddito professionale.

E' previsto il versamento di un **contributo minimo**, frazionabile in base ai mesi di iscrizione e soggetto ad un abbattimento del 50% o anche all'esonero in presenza di particolari condizioni disciplinate dal Regolamento di Previdenza *(contributo soggettivo minimo, quota fissa, pari ad € 1.600,00 annui)**.
L'importo del contributo soggettivo versato è deducibile ai fini IRPEF.

**Fonte E.N.P.A.P.I.*

IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Tale contributo lo scopo principale di finanziare le spese di funzionamento della Cassa, è rappresentato da una **maggiorazione del 4%*** da applicarsi su tutti i corrispettivi lordi che concorrono alla formazione del reddito da libera professione.

È necessario precisare che, in forza della Legge 133 del 12/7/2011una parte eccedente del contributo (circa il 2%) può essere accreditata sui montanti individuali degli iscritti concorrendo alla formazione dell'importo della pensione.

È previsto, anche in questo caso, l'obbligo di versamento di un **contributo minimo**, non dovuto in presenza di particolari condizioni disciplinate dal Regolamento di Previdenza

*(contributo integrativo minimo, quota fissa, pari ad € 150,00 annui)**.

**Fonte E.N.P.A.P.I.*

IL CONTRIBUTO DI MATERNITA'

E' finalizzato all'erogazione dell'indennità di maternità agli iscritti L.P. **di sesso femminile**, nella misura, termini e modalità previsti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L'importo del contributo di maternità dovuto da ogni iscritto, è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed è deducibile ai fini IRPEF.

RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO

Il contributo soggettivo minimo (quota fissa) può essere ridotto del 50%, su richiesta dell'iscritto, nei seguenti casi:

- contestuale svolgimento di lavoro dipendente con contratto a tempo parziale (part-time) con orario di lavoro inferiore o pari alla metà del tempo pieno.
- sospensione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'anno solare.
- fino al compimento del trentesimo anno di età.
- titolari di partita IVA per i primi quattro anni di iscrizione.

La riduzione si applica al solo contributo soggettivo minimo (quota fissa); è comunque dovuto il contributo soggettivo calcolato in percentuale del reddito professionale prodotto (16%).

ESONERO DEI CONTRIBUTI MINIMI

Sono esonerati dal versamento della contribuzione minima i professionisti titolari di rapporti di lavoro dipendente, con contratto anche a tempo parziale, purché disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno; in particolare:

part-time con orario da 50,1% a 99% del tempo pieno: esonero dal versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimo

full time (tempo pieno): esonero dal versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimo e del contributo di maternità.

L'esonero si applica alla sola contribuzione minima (quota fissa); è comunque dovuta la contribuzione calcolato in percentuale del reddito professionale prodotto (16%).

STATO DELL’ARTE

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Note inviate al Ministero del Lavoro dalla FNO

- 27 settembre 2019
- 11 dicembre 2019 (risposta del M.d.L. alla F.N.O.)
- 11 giugno 2020
- 19 ottobre 2020
- 24 febbraio 2021

Prima nota, **Prot. n. 2193/2019**:

"richiesta di incontro urgente per l'aggregazione di nuovi soggetti in preesistenti Casse pensioni"

inviata il 27 settembre 2019 al Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative, **Dott.ssa Concetta Ferrari, i**n cui si chiedeva un incontro urgente

A tale richiesta in data 11 dicembre 2019 il **Direttore generale** risponde che la questione relativa all'ipotesi di transito dei professionisti della nostra FNO dalla gestione separata INPS ad

una Cassa di Previdenza è stata sottoposta al Gabinetto del Ministro.

Successivamente sono stati inviati tre solleciti, nello specifico:

- **11 giugno 2020** indirizzata a **Dott.ssa Valeria Capone** Capo di Gabinetto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e.p.c. **Dott.ssa Concetta Ferrari** Direttore generale Politiche Previdenziali e Assicurative.
- **19 ottobre 2020** indirizzata a Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali **On.le Nunzia Catalfo**
- L' ultimo inviato il **24 febbraio 2021** al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali **On.le Andrea Orlando**.

20 Luglio 2021
Incontro con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Capo gabinetto:
Elisabetta Cesqui

Capo della Segreteria:
Salvatore Russillo

STUDIO
DI
FATTIBILITÀ

RESPOSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Vincenzo Di Salvatore

ATTUARIO

Dott. Luca Coppini

CONSULENTI

Avv. Alberto Colabianchi

Dott. Francesco Chiesa

Avv. Saverio Colabianchi

Avv. Paolo D'Agostino

Analisi della popolazione di riferimento

Questa prima fase, propedeutica alle successive, consiste nel prendere visione della complessa realtà demografica, professionale, normativa ed economica; rappresentata dalle categorie coinvolte nel progetto

Costruzione delle regole contributive e pensionistiche

- e regole relative all'entità e alla struttura delle contribuzioni;
- i requisiti, le tipologie e le modalità di calcolo delle pensioni;
- il sistema finanziario di gestione, ovvero il criterio mediante il quale sono finanziate le prestazioni.

Individuazione dei dati necessari all'elaborazione del piano attuariale

esse costituiscono anche un'importante fonte di statistiche, utile alla possibile costruzione di basi tecniche demografiche ed economiche, specificamente aderenti alla popolazione oggetto di studio.

Costruzione di un modello di calcolo di proiezione attuariale

Una volta in possesso di uno schema di regolamento di previdenza e della base dati completa, corretta ed integrata, il passo successivo consiste nella costruzione di un *modello di calcolo ad hoc* per la popolazione in esame.

Scelta delle basi tecniche, demografiche, economiche e finanziarie

- **demografiche** (ad esempio, mortalità, invalidità, cancellazione, presenza del nucleo familiare e sua composizione ecc.)
- **economico – finanziarie** (ad esempio evoluzione del reddito e dei volumi d'affari, tasso d'inflazione, tasso di rendimento del patrimonio ecc.)

Analisi dei risultati ottenuti.

I risultati ottenuti saranno analizzati e valutati per verificarne la congruità e la compatibilità rispetto al quadro di regole ed alle ipotesi che ne sono alla base.

Statuto
e
Regolamenti

PROTOCOLLO DI INTESA CON **FNOPO** e **CNOAS**

Solo attraverso la *dimostrazione autorevole* della *stabilità del progetto finanziario* sarà possibile provare ad ottenere la possibilità di procedere alla costituzione di una **Cassa di Previdenza autonoma**.

Incontri con gli Organi Vigilanti

GRAZIE

vincenzo.disalvatore@tsrm-pstrp.org